

LO SPORT ALLA LUCE del DECRETO RIAPERTURE (DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52)

1

In linea GENERALE:

- L'Art. 1 del D.L. 52/2021 stabilisce che, **fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto legge n. 52/2021, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021.**
- Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.L. 44/2021 che prevedevano l'applicazione delle regole relative alle zone arancioni alle zone gialle; conseguentemente sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
- L'articolo 11, del D.L. all'oggetto, **proroga i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio 2021.**
- L'articolo 2 dello stesso D.L. stabilisce invece che gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonchè per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle **certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.**
- Inoltre, dal **26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, dalle 5:00 alle 22:00 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.** Lo spostamento di cui al presente comma **non è consentito** nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la **zona rossa.**

Segue una schematizzazione, in base al colore delle ZONE di quanto in vigore, in campo sportivo, a partire dal 26 aprile 2021, alla luce di quanto resta in vigore del DPCM 2 marzo 2021 e di quanto stabilito dal D.L. Riaperture.

ZONA GIALLA

Restano consentiti in zona gialla, ai sensi **DPCM 2 marzo 2021**:

- ✓ **Lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto.** Non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi interni ai centri sportivi.
- ✓ Gli **eventi e le competizioni, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni e dal Cip**, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN/DSA/EPS.
- ✓ Le **sessioni di allenamento degli atleti agonisti** (considerati tali poiché in possesso di certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 e alla circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, **partecipanti alle competizioni sopra citate**, a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli delle rispettive FSN/DSA/EPS.

Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dal **Decreto Legge Riaperture** sono altresì consentiti **(solo ed esclusivamente in ZONA GIALLA)**:

- ✓ A decorrere **dal 26 aprile 2021**, (ai sensi dell'articolo 6 - COMMA 3), nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport, sentita FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS, **lo svolgimento all'aperto di QUALSIASI attività SPORTIVA anche di SQUADRA e di CONTATTO.** E' comunque **VIETATO** l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui sopra.
- ✓ A decorrere dal **15 maggio 2021**, (ai sensi dell'articolo 6 - COMMA 1), le **attività di piscine all'aperto** in conformità a protocolli e linee guida adottati dal Dipartimento dello sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS.
- ✓ A decorrere dal **1° giugno 2021**, (ai sensi ai sensi dell'articolo 6 del - COMMA 2), **le attività di PALESTRE** in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento dello sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS.
- ✓ A decorrere dal **1° giugno 2021**, (ai sensi dell'articolo 5 - COMMA 2), è **consentito, con la presenza di pubblico, lo svolgimento di Eventi e Competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive FSN/DSA/EPS** ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 % di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a **1.000** per impianti all'aperto e a **500** per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS. **Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni**

sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico. Per eventi o competizioni di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario con delega allo sport può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa rispetto al 1° giugno 2021.

- ✓ A decorrere dal **26 aprile 2021**, (ai sensi dell'articolo 5 - COMMA 1), è consentito lo svolgimento **degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto**, esclusivamente con **posti a sedere preassegnati** e a condizione che sia assicurato il rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale**. La capienza consentita **non può essere superiore al 50 %** di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori **non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala**. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi **dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020**. Restano **sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
- ✓ In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, (ai sensi dell'articolo 5 - COMMI 3 e 4), può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal CTS, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui sopra, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa dal 1 giugno 2021. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
- ✓ E' consentito **dal 15 giugno 2021**, (ai sensi dell'articolo 7 - COMMA 1), **lo svolgimento in presenza di fiere**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi fieristici, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
- ✓ Dal **1° luglio 2021**, (ai sensi dell'articolo 7 - COMMA 3), **sono altresì consentiti i convegni e i congressi**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ZONA ARANCIONE

Restano consentiti in zona ARANCIONE, ai sensi **DPCM 2 marzo 2021**:

- ✓ **Lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto.**
L'attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo quanto specificato all'art. 35 comma 2 del DPCM del 02 marzo 2021 (per poter usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. **Non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi interni ai centri sportivi.**
- ✓ Gli **eventi e le competizioni, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni e dal Cip**, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
- ✓ Le **sessioni di allenamento degli atleti agonisti di FSN/DSA/EPS** (considerati tali poiché in possesso di certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 e alla circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli delle rispettive FSN/DSA/EPS.

ZONA ROSSA

Per quanto riguarda le zone ROSSE, ai sensi **DPCM 2 marzo 2021**:

- ✓ E' previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, **salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità o per motivi di salute.
- ✓ L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.
- ✓ L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ubicati quanto più possibile nei pressi della propria abitazione.
- ✓ Come specificato nelle **FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri** è possibile sia in **zona arancione che rossa**, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
- ✓ **Viene sospesa l'attività anche nei centri e circoli sportivi all'aperto.**

- ✓ Sono **sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS**, mentre **sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive, organizzate da FSN/DSA/Organismi Internazionali, riconosciute di preminente rilevanza nazionale** dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso, senza pubblico.
- ✓ Sono **CONSENTITE le SESSIONI di allenamento degli atleti agonisti di FSN/DSA/EPS** (considerati tali poiché in possesso di certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 e alla circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, **partecipanti alle competizioni sopra citate** sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli delle rispettive FSN/DSA/EPS. (La FAQ n. 5 del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarisce che sono possibili, in zona rossa, gli allenamenti a porte chiuse degli atleti agonisti appartenenti agli EPS che partecipano a Manifestazioni, Riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale, che non siano sospese).

Ulteriori misure che rimangono in vigore poichè previste dal DPCM 2 marzo 2021 e non modificate dal D.L. Ripartenze:

Ai sensi ed agli effetti **dell'articolo 16 del DPCM 2 marzo 2021** rimangono **sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso**. Tale articolo va collegato alla **legge 12 marzo 2021, n. 29**, entrata in vigore il 14 marzo 2021, che ha previsto che *"fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti"*. Pertanto, i Circoli CSEN potranno proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci ed ai tesserati CSEN, nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche di somministrazione ed evitando qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.

Ai sensi ed agli effetti **dell'articolo 25 del DPCM 2 marzo 2021** **I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.**

Nota in merito alle certificazioni verdi COVID-19:

6

Ai sensi dell'articolo 9 del D.L. Ripartenze si definiscono Certificazioni Verdi COVID-19 le certificazioni comprovanti:

- Lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2). Tale certificazione ha una validità **di sei mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall' esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa.
- La guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2. Tale certificazione ha una validità **di sei mesi** a far data dall'avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. La certificazione all'oggetto cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
- L'effettuazione di un **test molecolare** o **antigenico rapido** con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. Tale certificazione ha una **validità di 48 ore dall'esecuzione del test** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui all'oggetto ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Portale Consulenza
Affiliati CSEN